

Delibera consiliare n. 40 del 30.11.2015

OGGETTO: Gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale. Superamento del Consorzio ai sensi della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, così come modificata dalla legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 "Legge Finanziaria 2015" e approvazione schema di convenzione.

Relazione

l'art. 2 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, attribuisce ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione e stabilisce che sono assicurate ai comuni le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle stesse.

- i comuni al fine di svolgere le proprie funzioni in modo ottimale e coordinato possono adottare le forme associative o di collaborazione disciplinate dal capo VIII° del predetto testo unico.

- l'art. 59 in merito dispone che;

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro, con le province autonome, con altri enti pubblici locali o soggetti privati apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate da un comune anche per l'avvalimento degli uffici di un altro comune, ferma restando l'imputazione degli atti a ciascun comune convenzionato e l'osservanza di quanto disposto dal comma 2. Nei predetti casi le convenzioni possono prevedere anche il distacco di personale dipendente presso il comune di avvalimento.

- l'amministrazione comunale di Borgo Valsugana e l'amministrazione comunale di Castelnuovo si costituivano in Consorzio allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 12 di cui al D.P.G.P. n. 14664/4-A del 28.08.1974 contestuale con approvazione dello Statuto intervenuta;

- l'art. 114 della L.P. 23-5-2007 n. 11 così come modificata dalla L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 "Legge Finanziaria 2015", prevede lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale previsti dalla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23 (Nuove norme per il servizio di custodia forestale) che deve essere deliberato dagli enti aderenti entro la data stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 106 di tale legge. Dispone inoltre che nel caso di mancata adozione del regolamento lo scioglimento dei consorzi è comunque deliberato entro la data del 31 dicembre 2015. Fino alla nuova zonizzazione operata da parte della Giunta provinciale con la procedura prevista dall'articolo 106, comma 6, lettera a), resta ferma la suddivisione territoriale individuata ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1976;

- la Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, inoltre all'art. 106 disciplina le modalità di svolgimento del servizio di custodia forestale specificando che detto servizio può essere espletato mediante convenzione, con riferimento ai territori

individuati dalla Giunta provinciale in applicazione del relativo regolamento attuativo previsto dal comma 6.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatta propria la parte di cui in premessa.

Attesa l'obbligatorietà ex lege dello scioglimento del Consorzio per il servizio di vigilanza boschiva tra i Comuni di Borgo Valsugana e Castelnuovo, stabilità per il giorno 31 dicembre 2015;

Considerato che per le piccole comunità l'aggregare competenze e risorse rappresenta una opportunità di miglioramento dei servizi ed un contenimento dei costi, facendo sì che i cittadini possano beneficiare di servizi adeguati, possano contare su professionalità sempre più specializzate in grado di dare risposte adeguate, al pari di quello che accade nei centri di più grande dimensione, ciò senza perdere quella vicinanza verso la comunità che ha contraddistinto i più piccoli comuni;

Dato pertanto atto della necessità di pronunciarsi sulle modalità di svolgimento del servizio - dopo che l'Assemblea del Consorzio ha deliberato con atto n.01/2015 dd. 09.11.2015 il formale scioglimento del Consorzio stesso a far data 31 dicembre 2015 dando atto che i due Comuni avrebbero definito la nuova convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di custodia forestale - riconfermando in capo ai Comuni le originarie competenze, contestualizzando l'indicazione per la quale la gestione amministrativa dello stesso possa essere svolta appunto attraverso la forma collaborativa più snella della convenzione ex art. 40 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., mantenendo ben presente che si garantirà comunque la cooperazione in ambito territoriale omogeneo tra più soggetti proprietari di boschi, scelta che sola garantirà standard qualitativi del servizio adeguati, con suo svolgimento efficace, economico ed efficiente.

Che tutto ciò costituisce condizione irrinunciabile per gestire efficacemente le attività selvicolturali, al fine di improntarle all'efficienza ed efficacia così da aumentare il controllo e di migliorare i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate alla miglior utilizzazione del bosco e produzione di reddito.

Ritenuto che detti obiettivi siano meglio raggiungibili attraverso la collaborazione fra Enti e la conferma dei processi di riorganizzazione già in atto, giudicando importanti i risultati ottenuti in passato.

Visto ed esaminato lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale con la quale vengono definite le condizioni dello svolgimento in forma associata del servizio di custodia forestale nell'ambito del territorio della circoscrizione al D.P.G.P. n. 14664/4-A del 28.08.1974

Ritenuto altresì di stabilire che il Comune di Borgo Valsugana, dietro analoga previsione formulata e quindi espressa dagli Enti convenzionati, assuma le funzioni di ente capo fila, assicurando lo svolgimento dei compiti assegnati a sensi di convenzione.

Richiamato che il soggetto potrà beneficiare dei trasferimenti già riconosciuti al Consorzio e del personale (n.2 custodi forestali – cat. C base del contratto collettivo di lavoro provinciale) che viene trasferito ex lege, a decorrere dal 1 gennaio 2016, nella dotazione organica del Comune di Borgo Valsugana;

Considerato che con l'approvazione della convenzione e a decorrere dal 01.01.2016, come stabilito in convenzione, verrà quindi meno la continuità del consorzio per il servizio di vigilanza boschiva

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Svoltasi la discussione, come riportata nel verbale;

Visto lo Statuto comunale;

Con n. 13 voti favorevoli , n. 0 contrari, n.0 astenuti espressi in forma palese su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che l'Assemblea del Consorzio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Borgo Valsugana e Castelnuovo ha deliberato con atto n.01/2015 dd. 09.11.2015 il formale scioglimento del Consorzio stesso a far data dal 31 dicembre 2015 in esecuzione di quanto disposto dall'art. 114 della L.P. 23-5-2007 n. 11 così come modificata dalla L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 "Legge Finanziaria 2015;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m., lo schema di convenzione tra i comuni di Borgo Valsugana e Castelnuovo per lo svolgimento in forma associata del servizio di custodia forestale, nel testo composto di 10 articoli che viene allegato "A" al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che a seguito delle nuove modalità di espletamento del servizio di cui al punto 1), operative dopo la sottoscrizione e non prima del 1 gennaio 2016, viene superato il Consorzio per il servizio di vigilanza boschiva quale forma di gestione associata del servizio in oggetto ed i cui organi attualmente in carica cesseranno automaticamente dalla carica il giorno 31 dicembre 2015;
4. di dare atto che il patrimonio del Consorzio (compreso quello iscritto in pubblici registri), di cui all'allegato elenco "B" , sarà trasferito in proprietà al Comune di Borgo Valsugana il quale lo destinerà stabilmente all'attività svolta dai custodi forestali e/o per le finalità di gestione delle aree a bosco;
5. di autorizzare il Sindaco alla stipulazione della convenzione di cui al punto 1) con il Comune di Borgo Valsugana, con le modalità previste dall'art. 2 bis della

- L. 7.8.1990 n. 24, . con facoltà di apportarvi le modifiche e le integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;
6. di dare mandato al Comune di Borgo Valsugana, quale Ente capofila, di inviare la convenzione, una volta sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli Enti partecipanti alla gestione associata in parola, al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. e Servizio Foreste e Fauna per l'ottenimento e/o riconferma dei benefici accordati con presa in carico del personale già in servizio presso il Consorzio in liquidazione;
 5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
 - ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Con n. 13 voti favorevoli , n. 0 contrari, n.0 astenuti espressi in forma palese su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L al fine di poter sottoscrivere quanto prima la convenzione ed attivare il servizio entro il 1° gennaio 2016.